

con il governo fascista, alla luce della nuova prospettiva inaugurata dall'art. 7 della Costituzione Italiana.

Vi sono poi un certo numero di confessioni evangeliche (e ortodosse) storicamente presenti sul suolo italiano, nonché di altre religioni come l'Ebraismo, e più recentemente gli induisti e i buddisti, che a partire dal 1984, in momenti diversi, hanno ottenuto una intesa con la Repubblica Italiana sulla base di quanto contemplato dal medesimo art. 8 della Costituzione.

In fine vi sono ancora molte confessioni cristiane e comunità religiose (tra le quali quelle islamiche), che attendono di vedere riconosciuta la loro presenza in Italia e dispongono soltanto di una tutela blanda, se non a tratti coercitiva, in virtù della vecchia legge 1159 del 1929 recante disposizioni sull'esercizio dei "culti ammessi".

Urge dunque, negli auspici degli organizzatori del convegno e di molti relatori, una legge quadro che consenta di superare questo quadro normativo così eterogeneo e defaticante e permetta finalmente l'approdo ad una normativa che di per sé dichiara meritevoli di tutela le sempre più numerose presenze religiose nel nostro paese anche in assenza di procedure particolari di intesa con lo Stato. Pur non escludendo la possibilità anche in futuro di ottenere, per chi lo desiderasse, intese specifiche.

Il dossier è oltretutto introdotto e impreziosito da due brevi saggi del prof. Silvio Ferrari (Università Statale di Milano) e della prof.ssa V. Zuber

(Ecole pratique des Hautes Etudes di Parigi) su temi fondamentali quali *Religione, nazionalismo e diritti umani*, e sulla *storia dei dritti umani*.

Non resta dunque che augurare ai possibili lettori una proficua meditazione su questi temi e ringraziare per l'invito e l'ospitalità concessa l'*Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*.

DAVIDE ROMANO

**MACRÌ, Gianfranco, PARISI, Marco, TOZZI, Valerio, *Diritto e Religione, Plectica, Salerno, 2012, 451 pp.***

Il volume "*Diritto e Religione*", curato da Gianfranco Macrì, Marco Parisi e Valerio Tozzi, si pone, di fatto, come una sorta di osservatorio dal quale possa essere traggurata la direzione dello sviluppo delle discipline ecclesiasticistiche.

Tanto questo dato è vero e consapevole da determinare la scelta del sottotitolo "*L'evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri*".

In realtà l'opera raccoglie gli atti del Seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Salerno e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa svoltosi il 30 marzo 2012.

In tale occasione quattro autori hanno presentato una loro opera, commentata successivamente da quattro prestigiosi esponenti delle materie appartenenti alla generazione di studiosi ormai arrivati alla fine della loro percorso accademico. Nella terza e poi nell'ultima parte, infine, sono raccolti altri contributi liberi, offerti nel corso di questo Seminario, intorno al tema cruciale che sta al fondo di questo sforzo di pensiero: il diritto ecclesiastico, le sue metodologie, il suo stesso nome, sono ancora attuali o devono cambiare perché non più rispondenti all'attuale mutato clima politico, sociale, antropologico e dunque anche scientifico e culturale?

Così, Marco Parisi e Gianfranco Macrì presentano il libro scritto con Valerio Tozzi nel 2011 *“Diritto e Religione”*, Luciano Musselli introduce la sua opera *“Diritto e religione in Italia ed in Europa”*, Mario Ricca illustra la sua fatica del 2002 *“Diritto e religione. Per una sistemica giuridica”*, e Pierluigi Consorti, infine, esplicita le intenzioni sottese al suo *“Diritto e religione”*.

Prima di aprire ad una discussione larga, ben sintetizzata nel volume che qui si recensisce, il Seminario raccoglie, come detto, le voci di commento, per ognuno di questi contributi, di quattro testimoni importanti delle discipline: Rinaldo Bertolino, Francesco Margiotta Broglio, Paolo Picozza ed Enrico Vitali.

Ciò che le quattro opere citate hanno in comune salta subito in evidenza da quella sorta di certificato di battesimo, per un libro, che è il titolo stesso. In questa prospettiva, l'adozione della formula “diritto e religione” sembra voler sostituire quella di “diritto ecclesiastico”, ritenuta anacronistica e superata nella fase storica che stiamo attraversando. E ciò per una molteplicità di motivi addotti dai vari autori e commentatori tra i quali ne spiccano, sinteticamente, almeno tre.

Il primo riguarda l'identificazione, attraverso la specificazione “ecclesiastico” di una attenzione peculiare e sbilanciata dello Stato verso la Chiesa cattolica, mentre, ormai, la moltiplicazione delle fedi religiose e l'esplosione del “mercato del sacro” implicherebbe la necessità di uscire dal solco di una sorta di regime di monopolio che per lunghi secoli ha contraddistinto il rapporto trono-altare. Il consolidamento delle architetture portanti del diritto ecclesiastico dentro queste categorie interpretative, poi, avrebbe consegnato questo ramo del diritto statale ad una certa staticità non più in grado di interpretare la dinamicità, se non anche la “fluidità”, del tempo presente.

Il secondo concerne il mutamento avvenuto nella percezione del fenomeno religioso e nel suo porsi ormai quasi esclusivamente come fatto privato, come questione *de interiore hominis*.

Certo la libertà di coscienza anima e nutre, informandolo di sé, gran parte del tessuto del diritto ecclesiastico, ma la questione si pone, in molti passaggi di questo volume, come se essa fosse assorbita rispetto a tutte le altre. L'attenzione pare concentrarsi quasi esclusivamente sulla garanzia delle condizioni di libertà del credente che lo Stato – e le fonti sovranazionali, soprattutto quelle europee – sono chiamate a garantire. Le chiese – o per assumere la definizione ricorrente in alcune pagine del volume – le agenzie religiose passano così in secondo piano rispetto al profilo soggettivo dei diritti di libertà religiosa. Per dirla seguendo i percorsi della nostra Costituzione italiana, gli articoli 7, 8 – riguardanti i rapporti tra lo Stato italiano, la Chiesa cattolica e altre confessioni religiose – sembrano in via di totale erosione rispetto al 2, 3 e 19, che contemplano la libertà di scelta religiosa ed ideologica da parte di ogni persona. Questo ordine di considerazioni viene d'altronde messo in relazione con i cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni all'interno della Chiesa cattolica, la quale, dopo il Concilio Vaticano II, appare molto più aperta ad una dimensione personalistica e più orientata verso una concezione meno ispirata ad una stretta logica giuridico-istituzionale.

Il terzo, infine, investe la grande questione della laicità: di come essa possa essere reinterpretata nell'epoca della globalizzazione. Questo tema, inevitabilmente, rimanda al cuore della concezione dello Stato e della sua qualificazione in materia religiosa. E se da un lato l'atteggiamento da assumere pare essere quello di uno Stato che si fa garante di ogni più riposta ed intima piega della personalità per quanto concerne la libertà di opzione religiosa e filosofica e delle espressioni ad essa collegate, d'altro lato il pendolo oscilla tra una utopica e perfetta neutralità dello Stato in materia religiosa ed

una concezione neo-giurisdizionalista, per la quale lo Stato dovrebbe di fatto entrare nella vita e nelle questioni di pertinenza delle confessioni religiose al fine di poter garantire e certificare una situazione di assoluta parità di tutti i credenti di qualsivoglia confessione religiosa secondo tavole valoriali fondative non di rado uniformate e determinate dall'evoluzione ultima dei diritti secolari, soprattutto con riferimento alla sfera dei diritti umani.

Come si può evincere da quanto sin qui detto, si tratta di questioni centrali nella vita e nella dinamica delle nostre discipline, che implicano una discussione larga, coinvolgente tendenzialmente gli "stati generali", così come la "coralità" dei contributi del volume qui preso in considerazione dimostra. Essa coinvolge non solo l'orizzonte tematico nel quale inscrivere l'ordine dei problemi da affrontare, l'agenda delle priorità cui dare seguito: ma anche questioni di metodo che si riflettono non solo sul terreno scientifico ma anche propriamente didattico.

Agli autori va dunque riconosciuto il merito indiscusso di aver promosso un momento di confronto intorno al totem ed al contempo al tabù della stessa denominazione "diritto ecclesiastico", della sua adeguatezza e, perchè no, dell'attuale valore di mercato, come si usa dire nel diritto commerciale, del suo "brand".

Dunque, alcune considerazioni si impongono, anche per aggiungere al coro una voce in più.

Lo faremo prendendo in considerazione in ordine inverso i punti più sopra delineati.

La questione della laicità, prima di tutto.

È difficile dare a questo termine un valore assoluto, assiomatico, universalmente condiviso. Il concetto di laicità, la sua definizione, non nascono in un momento preciso, non vengono sanciti dall'editto di un re o da una solenne dichiarazione di un parlamento. La laicità – il cui primo apparire, forse, è individuabile proprio in quella sorta di manifesto teocratico in cui si risolve la Bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII, se è vero che le idee nascono dalla dialettica, come dimostreranno i legisti di Filippo il Bello – è un prodotto combattente della storia ed i suoi contenuti sono inevitabilmente variabili perchè si inscrivono su di un orizzonte politico. La dottrina ecclesiasticistica ha cercato, nel secolo scorso, di distillarne un modello puro, in un tempo nel quale le condizioni a contorno non meno che l'attitudine dogmatica della scienza giuridica ne consentivano l'elaborazione. Ne è uscita, come coglie bene Mario Ricca, un'idea di modello astratto per il quale lo Stato sarebbe totalmente atarattico e super-partes nel suo porsi come casa comune a garanzia di quel diritto pubblico subbiettivo, come lo definiva Ruffini, rappresentato dalla libertà di coscienza.

Le traduzioni nella realtà di quella laicità astratta sono state tutte necessariamente lacunose; anche se certamente possiamo dire che la nozione condivisa dai nostri costituenti avesse dei contorni abbastanza nitidi, riflessi, in termini di rispetto della persona nei già citati articoli 2, 3, 19 e per quel che concerne il rapporto con le confessioni ed associazioni religiose nei menzionati articoli 7, 8, 20.

Oggi le cose si complicano notevolmente, perchè l'affermazione di una società globale ha posto il tema della laicità non come un caso di scuola – data la tradizionale egemonia della religione cattolica e la trascurabilità numerica delle altre minoranze religiose – ma come un'urgenza reale.

Le vie d'uscita però prospettate da una laicità multiculturale (Ricca, pag. 111 e ss.) non appaiono ancora adeguate. Lo Stato, che è anch'esso un prodotto della storia, non può assumere sguardi planetari fusi dentro ad un crogiolo di culture indistinte ed indeterminate: gli Stati, quelli che almeno noi conosciamo dalla nostra provenienza, si

nutrono di identità precise, senza le quali entra in crisi la loro stessa funzione e ragion d'essere. E, per corollario, la laicità che essi sono in grado di applicare non può che conoscere, al fondo – come lo stesso Ricca (pag. 61 e ss.) dice –, l'ispirazione data dalla cultura che li ha prodotti. Bisognerà misurare, nel concreto della storia che si fa, la tenuta e il grado di espansione ed adattabilità di quel modello giuridico di laicità consegnatoci dai costituenti, non essendoci probabilmente ancora le categorie adeguate (e i giuristi non possono assumersi questo incarico per supplenza) per formularne un'idea alternativa astratta e compiuta.

A maggior ragione, e qui entriamo nel secondo tema enucleato, se si considera che l'avvento della società globale coincide con una crisi profondissima non solo dello Stato – dato già segnalato e metabolizzato dalla dottrina più attenta almeno vent'anni or sono – ma della stessa politica, il barometro della quale tocca, in questo momento, il punto più basso dall'affermazione della democrazia. Non possiamo certo aspettarci che una politica (e dunque uno Stato) fragile produca un'idea così alta e forte di laicità da essere additata addirittura a paradigma di nuove sintesi culturali: ben lontane, viceversa, dall'inverarsi in questo momento. Gioca in questa prospettiva anche la tendenziale riduzione semplificata della questione religiosa al puro profilo, come in precedenza accennato, della libertà di coscienza. A tale aspetto pure la legislazione europea – o spesso, per meglio dire, una burocrazia europea non sempre provvista della legittimazione data da un principio di rappresentanza politica – dedica un'attenzione del tutto peculiare, quasi che il solo dato giuridico sensibile e percepibile nelle epifanie del sacro sia la dimensione personale e soggettiva (Macrì, pag. 53 e ss.). Sembra smarrirsi nel gioco degli specchi di una moltiplicazione continentale, statutale regionale della teoria delle fonti del diritto ecclesiastico, la cognizione primaria per la quale la dimensione collettiva e popolare (in senso etimologico e proprio) dell'esperienza religiosa risulta – come bene afferma nel suo contributo Rinaldo Bertolino (pag. 146 e ss.) – fondamentale e fondante. Per questo la lettura di un diritto ecclesiastico fondato sulla tutela dei credenti a prescindere dalla mediazione delle “agenzie confessionali” (Parisi, pag. 45) appare incompleta; così come non sembra del tutto convincente la derubricazione riduttiva a “diritti riflessi” (Tozzi, pag. 23 e ss.) dei diritti di quei fedeli appartenenti ad una fede religiosa garantiti non già per se stessi, ma attraverso il filtro di una confessione che tratti i propri interessi direttamente con lo Stato. Viceversa l'appartenenza, l'obbedienza, la volontaria soggezione ad una giurisdizione non statutale integrano normalmente il quadro di un'esperienza religiosa insuscettibile di essere ridotta a puro affare privato, così come pure sembrerebbero suggerire ed esigere le società postsecolarizzate. E, in questa prospettiva, il rispetto per la dimensione collettiva del fenomeno religioso deve essere elemento costitutivo di una politica ecclesiastica statutale che si mantenga in equilibrio tra l'esigenza di garantire la libertà e l'integrità morale e fisica del cittadino credente e la necessità di evitare una tentazione neo-giuridionalista. Ridurre le confessioni a mere agenzie del consenso religioso significa precludersi una comprensione completa del manifestarsi del fenomeno religioso stesso: senza la profondità di campo garantita dalla proiezione sociale, dalla consapevolezza di condividere un destino comune con altri fedeli, non esiste esperienza religiosa che vada al di là del puro sentimentalismo religioso od ateo che sia: e vale forse la pena ricordare come gli ordinamenti monoteisti si distinguano, nel bene e nel male, proprio per il mirabile bilanciamento costruito - con lo strumento del diritto, si badi bene, e non con altre istanze di mediazione – tra la dimensione pubblica e quella privata. In questo universo di discorso l'assimilazione di chiese o confessioni religiose ad associazioni di

filosofi o liberi pensatori (Margiotta Broglio, pag. 156, 159) che pure l'Europa vorrebbe promuovere, appare quanto meno singolare. Volendo procedere in questa direzione, e se davvero fossimo epistemologicamente convinti che una confessione religiosa deriva la propria ragion d'essere dalla somma delle volontà dei singoli credenti, basterebbe regolare il fenomeno con gli strumenti del diritto privato. Va da sé che la stessa provenienza storica di religioni millenarie e la loro incidenza sulle nostre culture impedisce una tale soluzione, apparentemente semplice ma in realtà mistificante: rappresentando la proiezione pubblica di fedi fortemente radicatesi un dato di fatto ineludibile. In questo senso il patrimonio di conoscenza, di sedimentazione, di elaborazione, ma anche di sapienza politica e di equilibrio nell'arte di compromettere e risolvere istanze spirituali e materiali delle quali si nutre il diritto ecclesiastico non pare ragionevolmente suscettibile di essere archiviato con un tratto di penna: nemmeno nella sua etichetta distintiva, pure senza fare di questo tema un assoluto nominalistico. Da questo punto di vista, che la nostra branca del diritto si chiami ecclesiastico perchè fa storicamente riferimento al collegamento e alla dialettica che ha posto di fronte Stato e Chiesa per lungo tempo, investe un assunto affatto ideologico ma storico di difficile confutazione; così come appare azzardata la liquidazione del diritto canonico come puro anacronismo nella contingenza evolutiva che stiamo attraversando. E qui, anche dal punto di vista sia didattico sia, più in generale accademico, dovremo fare molta attenzione a scindere questi due saperi. È infatti l'insieme di entrambi questi universi giuridici – che altro non sono, a veder bene se non facce della stessa medaglia - ad averci fornito la cassetta degli attrezzi con la quale ancora oggi lavoriamo. E tocca a noi, credibilmente e facendo tesoro della nostra specifica provenienza, provare con essi ad interpretare un tempo che diviene ogni giorno più complesso. Anzi, la conoscenza del diritto canonico – con il suo retroterra teologico, liturgico, antropologico, rischia di divenire oggi una via straordinaria per la comprensione di altri ordinamenti a base religiosa; così come la palestra del diritto ecclesiastico può rivelarsi di straordinaria utilità nel decifrare la frammentazione tipica del nostro tempo e nel valorizzare – anche dentro l'alveo pubblico dello Stato – il valore della diversità che anima, al fondo, l'identità di ogni esperienza religiosa organizzata.

La larga ambivalenza dell'endiadi diritto e religione, pur nella comprensione di alcune delle ragioni che spingerebbero per adottarla (Consorti, pag. 135 e ss.), rischia di allargare a dismisura l'area di incidenza scientifica sulla quale appuntare la nostra attenzione e di assumere strumenti di produzione culturale che non cadono sotto il nostro dominio. Certo il dialogo interdisciplinare è oggi ancor più necessario di ieri: ma il dialogo suppone un'identità certa e un dominio fermo sulla propria episteme. Qui le avvertenze e le raccomandazioni di Enrico Vitali (pag. 177 e ss.) appaiono senz'altro condivisibili.

Ciò non significa certo rimanere ancorati ad un passato intoccabile o ad una statica che ci impedisca di vivere e di interpretare il presente e, più ancora, il futuro: significa però, concordando con Musselli (pag. 58), tutelare l'unitarietà della materia evitando le dispersioni in molti rivoli e non gettare via antichi e preziosi materiali da costruzione e pietre d'angolo ancora fondamentali nell'economia di un edificio che, pur aprendosi ad accogliere le novità che accompagnano il divenire della storia, non può rinunciare alla solidità, alla coesione e all'armonia.

ANDREA ZANOTTI

**MACRÌ, Gianfranco, PARISI, Marco, TOZZI, Valerio, *Diritto civile e religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2013, 308 pp.**

*Il tema* del volume, a taglio manualistico, è la disciplina del fenomeno religioso nel diritto italiano ed europeo.

Nella prima parte dell'opera, a brevi cenni storici segue la descrizione dei principi generali affermati sia al livello della costituzione repubblicana nazionale sia al livello della produzione normativa, anche giurisprudenziale, dell'Unione europea.

La seconda parte dell'opera è dedicata, invece, alla ricognizione delle istanze di libertà individuale, collettiva e istituzionale in materia religiosa e all'esame degli istituti di diritto positivo attraverso i quali la disciplina indagata reagisce, a diversi livelli di intervento, alle molteplici e varie richieste avanzate.

*Lo schema* utilizzato dagli Autori, soprattutto nella parte applicativa, è quello della verifica del grado di flessibilità reale che la disciplina esistente riesce ad assicurare al legame tra la persona fisica, titolare del diritto umano inviolabile (anche) di libertà in materia religiosa, e le formazioni sociali (anche) a carattere religioso alle quali la persona stessa aderisce.

*Il titolo* - "Diritto civile e religioni" - risulta dall'Introduzione al volume essere mirato a promuovere il rinnovamento della denominazione "Diritto ecclesiastico" tradizionalmente utilizzata in Italia e in qualche altro paese europeo per indicare, al medesimo tempo, sia la scienza che studia la disciplina giuridica delle istanze riconducibili al fenomeno religioso negli ordinamenti secolari, nazionali e sovranazionali, sia l'insegnamento di detta scienza all'interno degli atenei che sono impegnati nell'offerta del servizio pubblico d'istruzione universitaria e alta formazione.

L'esperimento non è nuovo per i coautori dell'opera, che già nel 2011 ne avevano pubblicato una prima versione parziale, per i tipi della Plectica editrice di Salerno, sotto il titolo di «Diritto e Religione», anche se deve segnalarsi come la versione più ampia qui recensita mostri sin dal titolo la volontà di far tesoro di alcuni rilievi critici che erano stati mossi al testo precedente, in quanto accoglie sia il suggerimento di specificare che il Diritto del quale si occupa è il diritto *civile* - nel senso molto ampio del diritto temporale o secolare, in tutte le branche interne nelle quali quest'ultimo si frammenta - sia il suggerimento di tenere in egual conto dimensione individuale e dimensione comunitaria del fenomeno religioso, sostituendo il termine Religione con *religioni*.

L'esperimento, del resto, non risulta isolato all'interno del panorama scientifico italiano contemporaneo, in quanto, sulla medesima linea di tentativi promozionali di revisione definitoria della materia autonomamente studiata e insegnata a tutt'oggi in Italia sotto il nome di "Diritto ecclesiastico" (italiano e/o comparato), si va collocando via via un numero crescente di testi, a taglio sia di ricerca che didattico-divulgativo.

Oltre ai volumi di Mario Ricca, Pierluigi Consorti e Luciano Musselli, che, insieme a quello del 2011 di Tozzi-Macri-Parisi, sono stati presentati e commentati nell'incontro organizzato a Pisa il 30 marzo 2012 - i cui atti sono raccolti nel volume *Diritto e religione. L'evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri*, Salerno, Plectica editrice 2012 -, appaiono sintomatici di un diffuso sforzo di ricerca di denominazioni che siano più chiaramente e immediatamente aderenti ai temi in essi trattati anche libri come quello di Angelo Licastro, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, Milano, Giuffrè, 2012 e di Nicola Colaiani, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012.